



# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 54

sabato, 13 giugno 2020

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

## SEZIONE III

### PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### - Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2020, n. 66

**Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relative a centri estivi 0-3 e campi estivi.**

## SEZIONE III

### PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2020, n. 66

**Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relative a centri estivi 0-3 e campi estivi.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003 n. 67 (Ordinamento del sistema regionale di protezione civile e disciplina della relativa attività);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali tra-

smisibili" e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", che ai sensi dell'articolo 2, comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 10/04/2020, sono efficaci fino al 17 maggio 2020;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19);

Visto il DPCM 17/05/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,

Visto il DPCM del 11/06/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, lettera c), ai sensi del quale è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

- l'Allegato 8 "Linee guida per la gestione in sicurez-

za di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19 Nuove opportunità' per garantire ai bambini ed agli adolescenti l'esercizio del diritto alla socialità ed al gioco;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 17 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2 - con la quale:

- è stata disposta, a partire dal 18 maggio, la riapertura di tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei settori e della tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17 maggio 2020 e delle misure previste nelle Linee guida di cui all'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;

- visto anche il limitato tempo intercorso fra la diffusione del testo definitivo del DPCM e la data di entrata in vigore dell'ordinanza 57/2020, è stata prevista la possibilità di successivi aggiornamenti;

Viste l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 59 del 22 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2;

Viste Linee guida per la riapertura delle Attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 27 Maggio 2020 "Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2" con la quale sono state recepite in parte le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 30 Maggio 2020 "Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2", con cui sono state adottate, specifiche modalità per la realizzazione delle attività ludiche, ricreative ed educative per i bambini di età superiore a tre anni e gli adolescenti;

Considerato che l'allegato 8 al DPCM dell'11/06/2020 consente l'attivazione delle attività ludiche, ricreative ed educative per i bambini di età da zero a tre anni e l'attivazione di campi estivi che prevedano il pernottamento per i bambini di età superiore a sei anni nel rispetto di specifiche misure di prevenzione e contenimento del contagio;

Considerata la necessità di favorire la realizzazione

di attività ludiche, ricreative - Centri estivi - per i bambini di età da zero a tre anni e dei campi estivi sul territorio regionale per i bambini di età superiore a sei anni assicurando, in conformità a quanto disposto per centri estivi per i bambini di età superiore a tre anni e adolescenti, l'adozione di un'omogenea procedura per la presentazione di moduli di comunicazione di inizio attività, nonché la sottoscrizione, da parte dell'ente gestore e della famiglia coinvolta, di un patto finalizzato al rispetto delle regole di gestione e delle misure di contenimento della diffusione del contagio epidemiologico da COVID -19; di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza;

Ritenuto che i soggetti proponenti le attività ludiche, ricreative - Centri estivi - per i bambini di età da zero a tre anni, devono possedere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 4bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia" e svolgere le attività presso i locali di cui all'autorizzazione e col personale qualificato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento;

Ritenuto che i servizi della prima infanzia a titolarità comunale possano svolgere le attività ludiche, ricreative - Centri estivi - per i bambini di età da zero a tre anni a favore dei bambini in fascia d'età da zero a tre anni, con le stesse prescrizioni di cui al punto precedente;

Viste le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 62 dell'8 giugno - Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n. 48/2020 e nuove disposizioni; n. 63 dell'8 giugno - Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relative a formazione, attività corsistica e commercio al dettaglio su area pubblica;

Viste le Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 9 giugno;

Vista l'ordinanza n. 65 del 10 giugno "Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per il riavvio di varie attività dal 13 giugno" con cui sono state recepite le Linee guida sopra con riferimento a ristorazione, attività ricettive con esclusione delle strutture turistico ricettive all'aria aperta, servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing), piscine, palestre, manutenzione del verde, noleggio veicoli ed altre attrezzature, informatori

scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, cinema e spettacoli dal vivo, strutture termali e centri benessere, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse e discoteche, sostituendo l'allegato 1 di cui all'ordinanza n. 60 con l'allegato 1 di cui alla citata ordinanza;

Viste le Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 11 giugno di cui all'allegato 9 del DPCM dell'11/06/2020;

Considerato di confermare le Linee guida di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 65/2020 in quanto coerenti con l'allegato 9 al DPCM dell'11/06/2020;

Considerato che il quadro epidemiologico in Toscana presenta un andamento positivo e pertanto, in quanto compatibili con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1 lettere h), l), m) e v) del DPCM 11/06/2020, di confermare le riaperture previste nell'ordinanza n.65/2020, ad eccezione di congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;

Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell'adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l.833/1978 e 117 del d.lgs n. 112/1998;

#### ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:

Al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento di disporre, in coerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali:

1. di confermare quanto disposto con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 65/2020;

Disposizioni per lo svolgimento di attività ludiche, ricreative - Centri estivi per i bambini di età zero - tre anni e campi estivi che prevedono il pernottamento per bambini di età superiore a sei anni

2. di confermare con riferimento ai centri estivi per i

bambini di età superiore a tre anni e adolescenti quanto disposto dall'ordinanza del Presidente della Giunta regionale 61/2020;

3. che dal 15 giugno è consentito lo svolgimento sul territorio regionale delle attività ludiche, ricreative - Centri estivi - per i bambini di età da zero a tre anni e l'attivazione di campi estivi che prevedono il pernottamento per i bambini di età superiore a sei anni nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio di cui all'allegato 8 del DPCM dell'11/06/2020 alle condizioni di cui al punto 4;

4. che i soggetti proponenti le attività ludiche, ricreative - Centri estivi - per i bambini di età da zero a tre anni devono possedere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 49 del DPGR 41/R/2013 e svolgere le attività presso i locali di cui all'autorizzazione e col personale qualificato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento e che i servizi educativi per la prima infanzia a titolarità comunale possano svolgere le attività ludiche, ricreative - Centri estivi - per i bambini di età da zero a tre anni, con le stesse prescrizioni di cui sopra;

5. che i soggetti proponenti le attività ludico-ricreative - Centri estivi - per i bambini di età da zero a tre anni devono presentare all'amministrazione comunale territorialmente competente, attraverso piattaforma SUAP, il modulo di comunicazione di inizio attività di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza;

6. e che i soggetti proponenti i campi estivi che prevedono il pernottamento devono sottoporre all'amministrazione comunale territorialmente competente, attraverso piattaforma SUAP, il progetto tramite inserimento del modulo di comunicazione di inizio attività di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n. 61/2020;

7. che l'ente gestore delle attività ludico-ricreative - Centri estivi- per i bambini di età da zero a tre anni e l'ente gestore dei campi estivi che prevedono il pernottamento è tenuto a sottoscrivere insieme a ciascuna famiglia dei bambini iscritti il patto di corresponsabilità finalizzato al rispetto delle regole di gestione e delle misure di contenimento della diffusione del contagio epidemiologico da COVID -19 secondo lo schema tipo di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza;

8. di confermare, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l'utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonché in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;

**DISPOSIZIONI FINALI**

La presente ordinanza entra in vigore il 13 giugno 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;  
ai Prefetti;  
ai Sindaci.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l.33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

*Il Presidente*  
Enrico Rossi

SEGUONO ALLEGATI

## ALLEGATO 1

**Modulo di comunicazione inizio attività**

Al Comune di \_\_\_\_\_  
e p.c. Alla Azienda Sanitaria Locale \_\_\_\_\_

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ e-mail/PEC \_\_\_\_\_

di nazionalità \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

in qualità di titolare, ovvero (compilare solo quando si agisce in rappresentanza di persone giuridiche) in qualità di **Legale Rappresentante** della \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Part.IVA \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ e-mail/PEC \_\_\_\_\_

(se) iscritta in CCIAA al n° \_\_\_\_\_

**PRESENTA  
COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITÀ  
PER  
Attività organizzate per i bambini di età 0- 3 anni  
per la struttura già autorizzata ai sensi del DPGR 41/r/2013**

provvisti di mensa  non provvisti di mensa

ubicati nella struttura \_\_\_\_\_ situata al piano \_\_\_\_\_  
dell'immobile posto in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**IL/LA SOTTOSCRITTO/A  
DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- Di aver preso visione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 e dell'allegato 8 intitolato "*Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19. Nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti l'esercizio del diritto alla socialità ed al gioco*";

- Che, in particolare le caratteristiche strutturali e delle attività previste sono quelle qui di seguito indicate:

- le condizioni di salute dei bambini che partecipano alle attività saranno valutate giornalmente per verificarne l'idoneità alla partecipazione;
- saranno attuati i principi di igiene e di pulizia richiamati nel citato allegato 8;
- il rapporto numerico minimo fra educatori e bambini è 1 a 5;
- il rapporto numerico nel caso di bambini con disabilità è 1 a 1;
- sono adottate modalità di organizzazione necessarie a mantenere il distanziamento tra gli adulti;
- è previsto un numero di operatori supplenti da attivare in caso di necessità;
- tutto il personale è informato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure d'igiene e sanificazione;
- le attività sono organizzate per piccoli gruppi, garantendo il distanziamento di almeno 1 metro tra gli adulti e la stabilità del rapporto numerico per tutto il tempo di svolgimento delle attività;
- sarà privilegiato ove possibile l'utilizzo di spazi all'aperto con la presenza di zone ombreggiate;
- è garantita una pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività ed il lavaggio delle mani da parte degli operatori e di tutti gli utenti all'ingresso, in concomitanza col cambio di attività, dopo l'utilizzo dei servizi igienici, prima dell'eventuale consumo di pasti e all'uscita;
- nel caso sia previsto il consumo di pasti posate e bicchieri non saranno condivisi;
- i momenti di ingresso e di uscita dei bambini si svolgono senza comportare assembramento e sono previsti, quando necessario, opportuni scaglionamenti;
- i punti di ingresso, quando possibile, sono differenziati dai punti di uscita, con
- individuazione di percorsi obbligati e sono disponibili una fontana o un lavandino con acqua e sapone oppure di gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani;
- al momento dell'accesso:
  - viene richiesto ai genitori se nei 14 giorni antecedenti il bambino abbia avuto febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa. In caso affermativo dovrà essere esibito certificato medico o referto negativo per Covid-19 su analisi molecolare di prelievo mediante tampone nasofaringeo;
  - viene verificata la temperatura corporea. Nel caso risulti superiore a 37,5 l'accesso non è consentito;
- la stessa procedura è posta in essere all'entrata per gli operatori, che, se malati, devono rimanere a casa e potranno successivamente riprendere servizio previa valutazione del medico competente o presentazione di certificato medico;

Che il calendario settimanale di funzionamento è il seguente:

Lunedì dalle\_\_ alle\_\_;

Martedì dalle\_\_ alle\_\_;

Mercoledì dalle\_\_ alle\_\_;

Giovedì dalle\_\_ alle\_\_;

Venerdì dalle\_\_ alle\_\_;

Sabato dalle\_\_ alle\_\_;

Luogo \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

Firma  
\_\_\_\_\_

Allegati:

1a) Documento d'identità del sottoscrittore

1b) Informativa privacy



## ALLEGATO 2

**Facsimile PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  
TRA IL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO/CAMPO ESTIVO  
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI E ADOLESCENTI ISCRITTI  
per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali  
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
responsabile del Centro Estivo/Campo Estivo \_\_\_\_\_,  
realizzato presso la sede \_\_\_\_\_  
e il/la signor/a \_\_\_\_\_, in qualità di  
genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di \_\_\_\_\_, nato  
il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), residente in  
\_\_\_\_\_, via/piazza \_\_\_\_\_ e domiciliato in  
\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_,

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso  
di dichiarazioni mendaci,

**SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE LA  
FREQUENZA DI \_\_\_\_\_ AL CENTRO ESTIVO/CAMPO ESTIVO SOPRA MENZIONATO.**

in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il figlio, o un convivente dello stesso all'interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere al centro estivo/campo estivo, o in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell'olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell'accesso e che, in caso di febbre uguale o superiore a 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l'Ente Gestore provvede all'isolamento immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari.
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all'interno del centro;

- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare:

- delle disposizioni per gli accessi e l'uscita dal campo;
- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all'area del centro estivo/campo estivo durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre al Centro Estivo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;

- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dei centri estivi/campi estivi.

in particolare, il gestore dichiara:

- di aver fornito, contestualmente all'iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente informato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi estivi, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;

- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all'ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante il centro estivo/campo estivo, a ogni disposizione dell'autorità sanitaria locale;

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell'epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19 di cui all'allegato n.8 del Dpcm del 11/06/2020.

Il genitore  
(o titolare della responsabilità genitoriale)

Il responsabile del Centro Estivo/Campo Estivo

---

---